

International Police Association

Sezione Italiana

STATUTO



**RATIFICATO DAL CONGRESSO NAZIONALE STRAORDINARIO DI LIGNANO
SABBIADORO (UD) DEL 30 MAGGIO 2010.**

INDICE

- Art. 1 . Costituzione
- Art. 2 . Finalità
- Art. 3 . Definizione dei Soci
- Art. 4 . Requisiti per l'appartenenza
- Art. 5 . Attribuzioni ai Soci
- Art. 6 . Perdita della qualifica di Socio
- Art. 7 . Suddivisione e Organi Funzionali
- Art. 8 . Il Congresso Nazionale o Straordinario
- Art. 9 . Il Consiglio Nazionale
- Art.10 . L'Esecutivo Centrale
- Art.11 . Il Collegio dei Revisori dei Conti
- Art.12 . Il Collegio dei Probiviri
- Art.13 . Il Consiglio di Delegazione
- Art.14 . L'Esecutivo di Delegazione
- Art.15 . L'Esecutivo Locale
- Art.16 . Il Presidente Nazionale - Il Segretario Nazionale - Il Tesoriere Nazionale
- Art.17 . Cariche e Mandato
- Art.18 . Dissoluzione dell'Associazione - Modalità
- Art.19 . Beni nazionali, regionali e locali
- Art.20 . Rivista Nazionale ed altri Organi di comunicazione ed informazione
- Art.21 . Iniziative degli Organi della Sezione Italiana
- Art.22 . Conferimenti
- Art.23 . Regolamento di Esecuzione dello Statuto Nazionale
- Art.24 . Regolamenti di Delegazione
- Art.25 . Norme Transitorie e Finali.

Art. 1 È Costituzione

1) La Sezione Italiana dell'International Police Association è stata fondata a Napoli il 16 febbraio 1957, con atto costitutivo n. 4357 redatto e registrato dal Notaio Alessandro Chieffi.

2) La Sezione Italiana dell'International Police Association:

a) di concerto con tutte le Sezioni Estere ed i loro Soci, si riconosce nel motto in esperanto "Servo per Amikeco" che significa "Servire attraverso l'Amicizia";

b) si fregia del distintivo indicato dal P.E.B. (Permanent Executive Bureau) che è protetto dal diritto di riproduzione;

c) adotta la bandiera ed indossa l'uniforme Sociale indicati dal Regolamento di Esecuzione;

d) nelle cerimonie ufficiali adotta l'Inno Internazionale e recita la Preghiera della Sezione Italiana.

3) L' I.P.A. è una Associazione di Promozione Sociale (APS), regolata dalla Legge 07 dicembre 2000 n.383 nonché dagli artt. 36 e 37/capo III del Codice Civile. In campo nazionale e internazionale è rappresentata dal Presidente Nazionale che sottoscrive gli atti ufficiali con il Segretario Nazionale.

4) La sede ufficiale e legale della Sezione Italiana è generalmente stabilita presso il Segretario Nazionale e la data della sua affiliazione internazionale è il 9 settembre 1958.

5) Il presente Statuto si avvale di un proprio Regolamento di Esecuzione idoneo a regolare ogni singolo aspetto del sodalizio.

Art.2 È Finalità

1) L'Associazione, che è apolitica e apartitica, aconfessionale e non ha fini di lucro, senza distinzione di razza e di sesso, di lingua e grado, si propone di realizzare legami di amicizia e di cooperazione fra gli appartenenti ai Corpi di Polizia e dei Vigili del Fuoco di tutti gli Stati del mondo.

2) La Sezione Italiana fa suoi i principi enunciati con la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo proclamata nel 1948 dall'Organizzazione delle Nazioni Unite.

3) L'Associazione, per attendere a tali finalità:

a) rispetta i Diritti dell'Uomo e preserva la Pace Universale;

- b) nel rispetto delle leggi e dei regolamenti, coordina i rapporti fra i suoi iscritti favorendone i contatti collettivi e personali attraverso incontri ed iniziative sia professionali che extraprofessionali;
- c) favorisce lo scambio di esperienze professionali e sviluppa le attività sportive, culturali e ricreative;
- d) si ispira ai principi della solidarietà umana favorendo le attività ed i servizi di volontariato;
- e) se richiesto e ritenuto necessario, è disponibile a fornire il proprio contributo professionale in tutti gli ambiti esterni al Sodalizio.

4) Le citate attività vengono svolte prevalentemente tramite prestazioni gratuite fornite dai propri Soci e le stesse non saranno retribuite in alcun modo, nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Ai Soci che ne faranno richiesta, il Sodalizio rimborserà solo le spese effettivamente sostenute e preventivamente confermate dall'organo preposto.

Art.3 - Definizione dei Soci

- 1) I Soci sono contraddistinti in Soci Ordinari, Soci Straordinari e Membri Associati.
- 2) La tessera del Socio, rilasciata dalla Sezione Italiana dell'International Police Association, è di proprietà dell'Associazione ed ogni indebito utilizzo può essere perseguito.

Art.4 - Requisiti per l'appartenenza

- 1) Possono essere iscritti come Soci Ordinari gli appartenenti alle Forze di Polizia ad ordinamento statale (Arma dei Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Corpo Forestale e Polizia Penitenziaria), nonché quelli ad ordinamento Locale (Provinciale e Municipale), i Vigili del Fuoco dello Stato e delle Autonomie Locali e la Capitaneria di Porto (Guardia Costiera). I suddetti devono essere in attività di servizio presso i Corpi o Servizi di appartenenza o trovarsi in stato di quiescenza dopo almeno dieci anni di servizio. Gli stessi non devono essere di leva, volontari, ausiliari o di simile breve durata.
- 2) Sono Soci Straordinari, le vedove ed i vedovi dei Soci Ordinari, nonché gli impiegati che svolgono attività di supporto tecnico-amministrativo alle dipendenze degli Uffici e delle Amministrazioni con i Corpi di cui al punto precedente di questo articolo. I Soci Straordinari hanno diritto di voto ma non possono rivestire cariche Sociali.

3) Sono Membri Associati della Sezione Italiana gli appartenenti a Forze di Polizia e Vigili del Fuoco di Paesi Esteri dove non è ancora stata fondata la Sezione Nazionale dell'International Police Association. Costoro non hanno diritto di voto e non possono rivestire cariche sociali.

4) Coloro che chiedono l'iscrizione all'Associazione, nel sottoscrivere la prescritta domanda di adesione, contestualmente si impegnano:

a) ad accettare e rispettare le norme che regolano la Sezione Italiana dell'International Police Association, volgendo particolare riferimento alle regole riguardanti i doveri degli associati;

b) a mantenere nella vita associativa e nei rapporti con gli altri associati un contegno basato sul sentimento dell'amicizia, dell'onore e della moralità di cui al vigente Art.6, comma 1;

c) ad esercitare il diritto di critica nell'ambito delle sole sedi istituzionali dell'International Police Association e nelle sole forme consentite, attenendosi conseguentemente al rispetto e alla massima correttezza;

d) a rinunciare di svolgere qualsiasi forma di attività non conforme alle finalità del sodalizio, così come previsto dal vigente Art.2;

e) ad accettare e rispettare senza alcuna riserva, tutte le direttive e i provvedimenti emanati dagli Organi Funzionali dell'Associazione preposti alla gestione organizzativa, amministrativa e contabile;

f) a riconoscere incontestabilmente le funzioni del Collegio dei Probiviri quale unico organo di arbitrato e di definitivo giudizio insindacabile ed inappellabile, ed accettarne pienamente gli eventuali provvedimenti disciplinari.

Art.5 - Attribuzioni ai Soci

Ai Soci possono essere attribuiti i riconoscimenti di "BENEMERITO" e "FEDELTA' ALL'IPA+.

Art.6 - Perdita della qualifica di Socio

1) Il Socio, all'interno della sfera dei rapporti di amicizia e di affiatamento che avvengono con gli altri iscritti al sodalizio, mantiene la massima apertura alla correttezza e dirittura morale.

2) La qualifica di Socio si perde congiuntamente all'anzianità maturata per:

a) le volontarie dimissioni dall'Associazione;

- b) l'omesso pagamento della quota associativa annuale;
- c) l'aver commesso un reato doloso per il quale la legge italiana prevede una fattispecie di delitto penale, con l'omissione di una sentenza di condanna definitiva che potrà avvenire nei vari gradi di giudizio;
- d) l'aver commesso due o più reati dolosi per i quali la legge italiana prevede una fattispecie di contravvenzionale, con l'omissione di due o più sentenze di condanna definitiva che potrà avvenire nei vari gradi di giudizio;
- e) la perdita dei requisiti indicati dal vigente Art.4.

3) Nei casi previsti dal Regolamento, la qualifica di Socio e l'anzianità maturata si perdono anche col giudizio del Collegio dei Probiviri.

4) Nei casi di cui sopra, entro trenta giorni dalla decadenza, il Socio deve restituire la tessera sociale all'Esecutivo di appartenenza. La tessera associativa, prima di tale periodo, può anche essere ritirata cautelativamente dal Collegio dei Probiviri quando a carico del Socio è iniziata una concreta azione disciplinare prevista dal vigente Art.12, comma 3, lettera c).

Art.7 - Suddivisione e Organi Funzionali

1) La Sezione Italiana è suddivisa in:

- Sede Nazionale;
- Sedi di Delegazione;
- Sedi Locali.

2) Gli Organi Funzionali, sebbene con compiti diversi, hanno pari opportunità ed importanza e nell'esercizio dei loro doveri possiedono adeguate responsabilità. Essi sono:

a) Centrali, ovvero:

- il Congresso Nazionale;
- il Consiglio Nazionale;
- l'Esecutivo Centrale;
- il Collegio dei Revisori dei Conti;
- il Collegio dei Probiviri;
- il Direttore del Giornale.

b) Delegazioni, ovvero:

- il Consiglio della Delegazione;
- l'Esecutivo della Delegazione.

c) Locali, ovvero:

- l'Assemblea dei Soci;
- l'Esecutivo Locale.

Art.8 - Il Congresso Nazionale o Straordinario

1) Il Congresso Nazionale è il massimo organo espressivo e decisionale della Sezione Italiana. Esso si riunisce di norma ogni quattro anni e stabilisce le linee programmatiche generali utili al raggiungimento degli obiettivi Sociali del Sodalizio. Per particolari esigenze esso può essere anche Straordinario.

2) Al Congresso Nazionale partecipano:

- il Presidente Nazionale;
- l'Esecutivo Centrale;
- il Collegio dei Probiviri;
- il Collegio dei Revisori dei Conti;
- i Componenti degli Esecutivi di Delegazione e i Delegati.
- il Direttore del Giornale Nazionale.

Il Presidente del Congresso e della Commissione Elettorale vengono eletti dall'assemblea congressuale.

3) Al Congresso Nazionale Straordinario partecipano:

- i componenti il Comitato Esecutivo Centrale;
- i Presidenti degli Esecutivi di Delegazione;
- il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti;
- il Presidente del Collegio dei Probiviri.

Il Presidente del Congresso e della Commissione Elettorale vengono eletti dall'assemblea congressuale.

Art.9 - Il Consiglio Nazionale

1) Il Consiglio Nazionale è l'organo al quale è demandata la competenza di deliberare le proposte di modifica del Regolamento di Esecuzione; ha funzione di orientamento per le attività di governo dell'Esecutivo Centrale e deve riunirsi non meno di una volta l'anno.

2) Il Consiglio Nazionale è formato da:

- il Presidente Nazionale, che lo presiede;
- l'Esecutivo Centrale;

- i Presidenti degli Esecutivi di Delegazione.

3) Al Consiglio Nazionale intervengono senza diritto di voto:

- il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti;
- il Presidente del Collegio dei Probiviri;
- il Direttore del Giornale Nazionale.

Art.10 - L'Esecutivo Centrale

1) L'Esecutivo Centrale:

- a) è l'organo di governo della Sezione Italiana ed è responsabile della gestione organizzativa, amministrativa e programmatica della Sede Nazionale;
- b) adotta tutti i provvedimenti necessari per l'esercizio dell'azione di controllo sull'attività delle strutture regionali e locali;
- c) nei casi previsti, sui provvedimenti adottati dagli Esecutivi di Delegazione, esercita il potere di ratifica;
- d) applica i provvedimenti emessi dal Collegio dei Probiviri e acquisisce le comunicazioni del Collegio dei Revisori dei Conti.

2) L'Esecutivo Centrale è formato dai seguenti uffici:

a) di Presidenza Nazionale, composto dal:

- Presidente Nazionale, che dirige l'Esecutivo Centrale;
- 1° Vice Presidente Nazionale;
- 2° Vice Presidente Nazionale;
- 3° Vice Presidente Nazionale.

b) di Segreteria Nazionale, composto dal:

- Segretario Nazionale;
- 1° Vice Segretario Nazionale;
- 2° Vice Segretario Nazionale.

c) di Tesoreria Nazionale, composto dal:

- Tesoriere Nazionale;
- Vice Tesoriere Nazionale.

Art.11 - Il Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti:

- a) è l'Ufficio posto al controllo della regolarità contabile e della gestione delle finanze effettuate dalle Tesorerie Nazionale, di Delegazione e Locali;

b) è composto dal Presidente e da quattro componenti che una volta eletti dall'assemblea congressuale, designano fra loro il Vice Presidente e svolge le proprie mansioni alla presenza di tre componenti, ivi compreso il Presidente o Vice Presidente.

2) Il Collegio dei Revisori dei Conti agisce anche d' iniziativa e, in caso di mancato rispetto delle norme amministrative interne da parte della struttura sottoposta a revisione, in via celere e riservata informa il Segretario Nazionale che notizia il Presidente Nazionale. I medesimi valutano se di quanto rilevato dal Collegio, deve essere interessato l' Esecutivo Centrale o debba essere mantenuto con l' obbligo della segretezza.

3) Eventuali irregolarità del Collegio o dei suoi componenti vengono valutate dall' Esecutivo Centrale.

Art.12 - Il Collegio dei Probiviri

1) Il Collegio dei Probiviri è:

a) l' ufficio al quale l' Esecutivo Centrale affida l'incarico di risolvere contrasti e controversie tra i Soci e le strutture Nazionali, di Delegazione e Locali, comprese tutte le altre figure, anche esterne al sodalizio e non menzionate sia nello Statuto che nel Regolamento di Esecuzione;

b) composto dal Presidente e da quattro componenti che valutano a maggioranza e, una volta eletti dall'assemblea congressuale, designano fra loro il Vice Presidente e svolge le proprie mansioni alla presenza di tre componenti, ivi compreso il Presidente o Vice Presidente;

2) Il giudizio del Collegio dei Probiviri è inappellabile. Lo stesso adotta anche di iniziativa eventuali sanzioni disciplinari nei confronti di quei Soci o gruppi di Soci, il cui comportamento, segnalato dagli Organi nazionali, regionali, locali, dai singoli Soci o da persone esterne al sodalizio, sia oggetto a violazione ad una o più normative previste dallo Statuto.

3) Il Collegio dei Probiviri:

a) riceve direttamente le notizie e gli atti di sua competenza;

b) valuta e procede agli approfondimenti e agli accertamenti;

c) in via cautelare, se sottoposto ad una azione di indagine o dalla procedura disciplinare, può acquisire la tessera del socio interessato al procedimento, come dal vigente Art.6, comma 4).

4) La motivazione dell'inizio di una azione di indagine o di una procedura disciplinare, in via riservata è celermente comunicata al Segretario Nazionale e al Presidente Nazionale, i quali di comune accordo possono estenderla ai componenti dell'Esecutivo Centrale o mantenuta col veto della segretezza sino alla sua conclusione.

5) Eventuali irregolarità del Collegio o dei suoi componenti vengono valutate dall'Esecutivo Centrale.

Art.13 - Il Consiglio di Delegazione

1) Il Consiglio di Delegazione, presieduto dal suo Presidente, è composto da:

- il Presidente dell'Esecutivo di Delegazione;
- i componenti dell'Esecutivo di Delegazione;
- i componenti degli Esecutivi Locali esistenti;
- l'assemblea dei soci.

2) L'Esecutivo di Delegazione ha funzioni consultive e di orientamento generale. Dal suo Presidente è convocato non meno di una volta l'anno per l'esame delle materie di pertinenza della Delegazione e dell'Esecutivo Locale.

3) La convocazione del Consiglio di Delegazione Straordinario può essere richiesta da uno o più Esecutivi Locali per la trattazione di questioni di particolare interesse di carattere esclusivo nell'ambito della Delegazione.

Art.14 - L'Esecutivo di Delegazione

1) L'Esecutivo di Delegazione, rispettando le direttive degli Uffici Nazionali e degli orientamenti scaturiti dal Consiglio di Delegazione, mette in atto le incombenze burocratiche ed operative necessarie per realizzare nell'ambito regionale i programmi dell'Associazione.

2) Per una migliore e capillare organizzazione associativa, l'Esecutivo di Delegazione valuta le condizioni per la possibile costituzione di Esecutivi Locali, Organi di decentramento funzionali sui quali esercita l'azione di coordinamento e controllo.

3) La proposta della nascita di un nuovo Esecutivo Locale, unita al non vincolante parere dell'Esecutivo di Delegazione, deve essere valutata dall'Esecutivo Centrale che valuta l'accoglimento della proposta. L'Esecutivo Centrale, in caso di delineata difficoltà, può

avvalersi del parere del Consiglio Nazionale che in caso di emissione di giudizio contrario, convoca al dibattito il proponente per essere ascoltato.

4) L'Esecutivo di Delegazione è composto:

- dal Presidente dell'Esecutivo di Delegazione, che assume la carica anche di Presidente del Consiglio di Delegazione;
- dal Vice Presidente dell'Esecutivo di Delegazione;
- dall'Ufficio di Segreteria, formato dal Segretario e dal Vice Segretario;
- dall'Ufficio di Tesoreria, formato dal Tesoriere e dal Vice Tesoriere.

Art.15 - L'Esecutivo Locale

1) L'Esecutivo Locale, quale organo di massimo decentramento funzionale ha il compito di:

- a) favorire il contatto fra i Soci inteso al raggiungimento delle finalità dell'Associazione;
- b) seguire le direttive e gli orientamenti degli Uffici Nazionali e di Delegazione.

2) L'Esecutivo Locale è composto da:

- il Presidente;
- il Vice Presidente;
- l'Ufficio di Segreteria, formato dal Segretario e dal Vice Segretario;
- l'Ufficio di Tesoreria, formato dal Tesoriere e dal Vice Tesoriere.

Art.16 - Il Presidente Nazionale - Il Segretario Nazionale - Il Tesoriere Nazionale

1) Il Presidente Nazionale:

- a) è il legale rappresentante della Sezione Italiana ed esercita le funzioni di Delegato al Consiglio Esecutivo Internazionale (I.E.C. - International Executive Council) anche tramite un suo rappresentante;
- b) nell'esercizio delle proprie funzioni e all'unanimità con Segretario e Tesoriere Nazionali, incentiva il miglioramento e lo sviluppo dell'Associazione.

2) Per l'adempimento dei loro compiti, Segretario e Tesoriere Nazionali ed i rispettivi uffici devono attenersi a quanto previsto dallo Statuto e dal Regolamento di Esecuzione.

Art.17 - Cariche e Mandato

1) Le cariche sociali nazionali, regionali e locali hanno durata quadriennale ed il mandato, per particolari e motivate esigenze, può essere prorogato al massimo di un anno.

2) I Soci Ordinari hanno pari dignità, uguale diritto di voto e possono candidarsi a tutte le cariche associative. Non possono rivestire le cariche sociali i Soci Straordinari ed i Membri Associati.

3) Per proporsi a cariche nazionali e di delegazione, il candidato deve necessariamente aver maturato, alla data della elezione, non meno di tre anni dalla data di rilascio della tessera sociale; nessun limite di anzianità è previsto per gli Esecutivi locali.

4) I candidati eletti nelle cariche sociali:

a) per le sole cariche nazionali, non possono essere rieletti oltre i due mandati e dopo tale periodo si devono obbligatoriamente sospendere per un turno legislativo; tali funzioni non sono compatibili con tutte le altre cariche periferiche previste dallo Statuto.

5) La carica di Membro dei Collegi dei Revisori dei Conti e dei Probiviri è incompatibile con qualsiasi altra carica nazionale, di delegazione e locale.

6) Il Regolamento di Esecuzione prevede inoltre, ove non specificato, le norme per la formazione, composizione, rinnovo e funzionamento degli Organi e degli uffici nazionali, di delegazione e locali, nonché le attribuzioni specifiche dei loro componenti.

Art. 18 È Dissoluzione dell'Associazione È Modalità

1) la dissoluzione della Sezione Italiana dell'q.l.P.A. potrà avvenire esclusivamente in sede di Congresso Nazionale Straordinario, con la maggioranza dei due terzi di tutti i voti delle Delegazioni presenti o rappresentate.

Art.19 - Beni nazionali, regionali e locali

1) Attraverso i propri Organi Funzionali, sono finanze e patrimonio della Sezione Italiana:

a) le quote Sociali, il cui ammontare è determinato annualmente dal Consiglio Nazionale;

b) ogni altro provento e contributo di enti pubblici o soggetti privati;

c) i rimborsi prodotti da convenzioni o da beni acquisiti o conseguenti di attività Sociali;

d) dalla realizzazione di attività sociali;

e) dai lasciti e donazioni.

2) L'esercizio finanziario:

a) va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno, alla fine del quale le Tesorerie producono il rendiconto annuale locale, di delegazione e nazionale;

b) anche in sintesi col resoconto locale, di delegazione e nazionale, già dalla prima edizione utile, esso viene diramato a tutti gli Esecutivi, pubblicato con l'organo di informazione nazionale e inserito sul sito dell'Associazione.

3) Ogni quadrimestre, il Tesoriere Nazionale comunica all'Esecutivo Centrale il resoconto finanziario che comprende i dati pervenuti dai Tesorieri di delegazione. Attraverso le strutture di informazione interne, tali attività possono essere pubblicate e visibilmente messe a disposizione degli Organi Funzionali.

4) I beni degli Esecutivi Locali, delle Delegazioni e della Sezione Italiana, sono registrati e catalogati presso gli Uffici della Tesoreria di Delegazione e Nazionale.

5) in caso di alienazione dell'associazione:

a) in nessun caso i proventi delle attività possono essere divisi tra gli associati anche in forme indirette;

b) in caso di scioglimento, cessazione o estinzione dell'associazione, dopo la liquidazione, cioè dopo aver chiuso la contabilità e estinto qualsiasi pendenza con debitori e/o creditori, vige l'obbligo di devolvere il patrimonio residuo a fini di utilità sociale. Tale residuo, nel modo più assoluto, non può essere distribuito tra i soci.

c) vige l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste, vale a dire che l'avanzo di tesoreria che si verifica a fine anno, deve obbligatoriamente essere riutilizzato per le future attività dell'associazione. Non può essere utilizzato per fini diversi né tantomeno può essere distribuito tra i soci.

6) La vendita, la cessione o la donazione dei beni, devono essere sottoposti al parere dell'Esecutivo di Delegazione e che territorialmente li ha in carico debitamente registrati e a disposizione dell'Esecutivo Centrale che si esprimerà in merito. Ulteriori criteri saranno definiti nel Regolamento di Esecuzione.

7) In caso di dissoluzione degli Esecutivi Locali, tutti i beni vengono affidati in proprietà alle rispettive Delegazioni; per queste ultime all'Esecutivo Centrale.

Art.20 - Rivista Nazionale ed altri Organi di comunicazione ed informazione

1) Per assicurare il capillare contatto con tutti gli associati nazionali ed esteri nonché fornire notizie sui programmi pertinenti all'attività internazionale o nazionale, la Sezione Italiana:

- a) pubblica un periodico nazionale quale organo ufficiale di informazione;
- b) realizza e mantiene aggiornato un sito web;
- c) mediante la produzione di testi e tavole sinottiche, stampati e quant'altro di supporto, diffonde e illustra le iniziative professionali ed extraprofessionali;
- d) studia altre metodologie che possano risultare utili per il raggiungimento delle finalità previste.

2) La pubblicazione di eventuali bollettini o di circolari a livello di delegazione e locale, devono risultare soddisfacenti quali forme di supporto informativo verso gli associati, uniformandosi al periodico nazionale e, per tale opera, è indicato il suo responsabile. Ogni pubblicazione di queste opere deve essere preventivamente depositata alla Segreteria Nazionale. Se trattasi di assodate pubblicazioni, oltre alla necessaria autorizzazione del Tribunale competente, necessitano della preventiva approvazione dell'Esecutivo Centrale.

Art.21 - Iniziative degli Organi della Sezione Italiana

Nell'attuazione di qualsiasi progetto, gli Esecutivi Nazionale, di Delegazione e Locali, dovranno rispettare le modalità previste dal Regolamento di Esecuzione.

Art.22 È Conferimenti

La prassi relativa ai conferimenti è indicata nel Regolamento di Esecuzione.

Art.23 - Regolamento di Esecuzione dello Statuto Nazionale

1) Le norme di attuazione del presente Statuto sono raggruppate nel Regolamento di Esecuzione. Queste vengono approvate dal Consiglio Nazionale.

2) Per quanto non specificatamente previsto dallo Statuto e dal Regolamento di Esecuzione, ogni altra direttiva viene decisa dal Consiglio Nazionale che, nel pieno rispetto delle norme vigenti in Italia nonché di quelle delineate dallo Statuto Internazionale I.P.A., agisce solamente a seguito dell'analisi operata dall'Esecutivo Centrale.

3) Per una maggiore comprensibilità del Regolamento di Esecuzione, possono essere utilizzate degli sigle abbreviate, così riportate:

- Congresso Nazionale . nessuna sigla;

- C.N. ossia Consiglio Nazionale (plurale CC.NN.) ;
- E.C. ossia Esecutivo Centrale (plurale EE.CC.) ;
- C.RR.CC. ossia Collegio dei Revisori dei Conti;
- C.PP.VV. ossia Collegio dei Probiviri ;
- E.D. ossia Esecutivo di Delegazione (plurale EE.DD.) ;
- Consiglio di Delegazione . nessuna sigla ;
- E.L. ossia Esecutivo Locale (plurale EE.LL.) ;
- Assemblea dei Soci . nessuna sigla.

Art.24 - Regolamenti di Delegazione

1) Le Delegazioni possono dotarsi di un Regolamento di Delegazione al fine di disciplinare le attività di pertinenza della stessa Sede della Delegazione e di tutte le Sedi Locali collocate nella propria giurisdizione.

2) Il Regolamento di Delegazione non può essere in contrasto con le norme statutarie e regolamentari Nazionali e Internazionali e, per l'approvazione, deve essere sottoposto all'assenso insindacabile dell'Esecutivo Centrale previo parere del Segretario Nazionale.

3) Il Regolamento di Delegazione può essere sottoposto al parere non vincolante ma solo di indirizzo del Collegio dei Probiviri.

Art.25 È Norme Transitorie e Finali

1) Le modalità di modifica delle norme del presente Statuto sono contenute nel Regolamento di Esecuzione.

2) Il presente Statuto viene approvato dall'Assemblea Congressuale ed entrerà in vigore subito dopo l'approvazione del relativo Regolamento di Esecuzione.

3) Lo Statuto attualmente in vigore sarà automaticamente abrogato successivamente all'approvazione del nuovo Regolamento di Esecuzione.

Il presente Statuto è stato approvato dal Consiglio Nazionale svoltosi a Lignano Sabbiadoro (UD) il 29 Maggio 2010 e ratificato dal Congresso Nazionale Straordinario il 30 Maggio 2010.